



**Città di Chiaravalle Centrale**  
**Provincia di Catanzaro**



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
COMUNALE DI LOCALITA' "FORESTA"**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
f.to geom. Giuseppe Stefano Gulli

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la concessione del complesso immobiliare di proprietà comunale attrezzato ad impianto sportivo, sito in località "Foresta", per lo svolgimento dell'attività sportiva secondo le modalità e le caratteristiche prescritte dal presente capitolato speciale.

La concessione contempla la gestione e il diretto coordinamento di ogni attività svolta nell'impianto, al fine di valorizzare lo sviluppo didattico, sportivo-promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza.

## **Art. 2 - REQUISITI**

Possono partecipare alla presente procedura, i seguenti operatori :

- società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate;
- federazioni sportive;
- ditte individuali operanti nel settore sportivo;
- associazioni sportive.

Possono, altresì, partecipare i soggetti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 12.04.2016 n. 50, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, le cooperative sociali ed i loro consorzi ex legge 381/91, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 80 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo non devono altresì risultare morosi nei confronti del Comune di Chiaravalle Centrale e non devono avere subito alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non conforme dei medesimi.

Costituisce inoltre presupposto per l'ammissione alla selezione aver effettuato, nelle forme richieste, la presa visione dei luoghi. La data del sopralluogo dovrà essere preventivamente concordata ed essere svolta congiuntamente con un rappresentante comunale.

## **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione della gestione è fissata in anni cinque, a decorrere dalla data di consegna degli impianti, prorogabili fino ad un massimo di tre anni, agli stessi patti e condizioni, in funzione dell'investimento proposto.

#### **Art. 4 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI**

Gli impianti sportivi, le attrezzature ed i relativi servizi la cui gestione è oggetto del presente capitolato sono ubicati in località "Foresta" e sono costituiti da :

- ✓ campo di calcio a cinque, dotato di piccole tribune e di impianto di illuminazione;
- ✓ campo polivalente, dotato di piccole tribune e di impianto di illuminazione;
- ✓ chioschetto/bar;
- ✓ aree a verde di pertinenza;
- ✓ edificio adibito a spogliatoi e servizi.

L'impianto oggetto dell'affidamento in gestione, nonché le opere, le attrezzature e gli immobili su di esso esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune.

Ogni ulteriore opera, sia a carattere provvisorio che permanente che venisse realizzata a proprie spese dalla Concessionaria (*previa richiesta e conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge*), diverrà anch'essa di piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale, rinunciando la Concessionaria a richiedere rimborsi o indennizzi di sorta per quanto realizzato.

Sarà a carico della Concessionaria, altresì, l'onere di fornire all'Amministrazione Comunale le certificazioni finali di conformità degli interventi eseguiti.

La realizzazione da parte della Concessionaria di qualunque opera, sia a carattere provvisorio che permanente, senza che la stessa abbia preventivamente richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, oltre a dar luogo agli atti consequenziali a termine di legge, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di realizzazione di opere in violazione degli obblighi di cui sopra, avrà facoltà di disporre l'acquisizione in proprietà, previa regolarizzazione delle opere stesse a spese della Concessionaria, o di ordinare alla stessa il ripristino a sue spese dello stato originario.

#### **Art. 5 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria provvederà alla conduzione dell'impianto, realizzando un programma d'idonee iniziative sportive e ricreative che ne prevedano il migliore e più ampio utilizzo in tutti i periodi dell'anno.

Il programma generale d'utilizzo dovrà contemplare un'armonica distribuzione oraria quotidiana di pratica sportiva, eventuali corsi di avviamento alla pratica sportiva, organizzazione di manifestazioni ricreative (*anche se non necessariamente di impegno agonistico*), allenamenti, gare individuali e collettive e quant'altro per la promozione e la pratica dello sport.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare le strutture per l'organizzazione di manifestazioni o iniziative che rivestano carattere sociale.

#### **Art. 6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI**

La Concessionaria dovrà svolgere la propria attività con la necessaria diligenza ed in modo da assicurare l'ottimale funzionamento e manutenzione ordinaria degli impianti e di tutti i beni mobili e immobili in dotazione.

Le prestazioni che la Concessionaria sarà tenuta a compiere sono sommariamente così individuate :

1. sorveglianza e custodia della struttura e dei beni in essa contenuti durante l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
2. apertura e chiusura giornaliera degli impianti, in orari da concordare con l'Amministrazione Comunale, in modo da garantire il più ampio utilizzo degli impianti;
3. manutenzione ordinaria, cura, sistemazione e pulizia degli edifici, degli impianti, dei servizi annessi;
4. manutenzione ordinaria delle aree a verde e delle siepi, taglio e irrigazione dei prati erbosi, potatura delle piante, irrorazione di antiparassitari;
5. gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti con costanza e periodicità tali da assicurare la perfetta funzionalità ed il massimo decoro degli impianti e delle aree di pertinenza;

6. raccolta delle prenotazioni e razionale utilizzo degli impianti tenendo appositi registri per singolo campo o impianto, da cui dovranno risultare la data e gli orari di utilizzo ed il nominativo dell'utente;
7. vigilanza sull'utenza al fine di eliminare ogni turbativa al servizio, allontanando le persone moleste, fatte salve le denunce alle competenti Autorità quando il fatto costituisca reato;
8. vigilanza, sotto la propria responsabilità, sull'operato dei sottoposti;
9. mantenimento degli impianti durante l'apertura al pubblico, per tutta la durata contrattuale, assicurando la presenza del personale necessario al corretto e ottimale funzionamento;
10. praticare per gli impianti e le attrezzature le tariffe preventivamente stabilite;
11. gestione del chiosco/bar (con relativa pratica per autorizzazione presso la Sportello Unico a carico della Concessionaria).

#### **Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria, con l'assunzione delle responsabilità della manutenzione (*ordinaria e straordinaria periodica*) e della gestione degli impianti, dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo riferimento alle norme CEI (*verifiche e prescrizioni di esercizio*).

Sarà obbligo della Concessionaria di dotare gli impianti dei necessari estintori e di garantirne la relativa manutenzione e gestione.

La Concessionaria si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81.

Sarà compito della Concessionaria eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature sportive in uso all'interno del centro sportivo (*compreso eventuali attrezzature per i giochi esterni*) e di trasmettere la relativa documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

La Concessionaria inoltre accetta e assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, con rinuncia del diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Amministrazione Comunale :

- 1) pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal contratto o dall'attività svolta;
- 2) esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza delle strutture ed attrezzature consegnate onde assicurare la piena e continua funzionalità degli impianti, nonché l'adozione delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose per evitare danni ai beni pubblici e privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni sollevandone l'Amministrazione Comunale;
- 3) pagamento per fornitura di pubblici esercizi e canoni di utenze (*energia elettrica e acqua*) e pagamento delle spese per eventuali ulteriori allacciamenti. La Concessionaria dovrà provvedere alla voltura dei contatori e di tutte le utenze necessarie per la gestione dell'impianto sportivo (*dette volture sono propedeutiche all'avvio dell'attività*);
- 4) reintegrazione o straordinaria manutenzione delle strutture ed attrezzature elencate nel verbale di consegna che dalle visite di controllo dovessero risultare deperite, asportate o danneggiate irreparabilmente per incuria o colpa personale, provvedendovi entro 15 giorni dalla constatazione, fatta salva la possibilità di rivalsa dell'Amministrazione sul deposito cauzionale recuperandone le spese;
- 5) pieno rispetto di ogni disposizione regolamentare dell'Amministrazione Comunale, nonché di ogni direttiva eventualmente impartita dall'Ufficio Tecnico per la gestione degli impianti ed il loro utilizzo, che dovrà essere in ogni caso garantita in conformità alla normativa vigente;
- 6) mantenimento costante, anche da parte del personale subordinato, di contegno corretto e riguardoso e di condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza;
- 7) obbligo di segnalazione immediata, circostanziata e per iscritto all'Amministrazione Comunale di qualsiasi inconveniente irregolarità o manomissione riscontrati negli impianti, nonché denuncia alle competenti Autorità quando il fatto costituisca reato;
- 8) obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale dati, notizie, informazioni ed ogni altro elemento utile al fine di valutare la rispondenza e l'efficienza del servizio alle esigenze di pubblico interesse, fornendo una accurata relazione annuale da inviarsi entro il 30 giugno di ogni anno. La Concessionaria, in particolare, dovrà curare la tenuta di un apposito registro in cui riportare i dati sull'utilizzo giornaliero del campo di calcio a cinque e del campo polivalente. Copia dei predetti registri deve essere tenuta a disposizione della Amministrazione Comunale per eventuali controlli e/o verifiche per tutta la durata del contratto;

- 9) la Concessionaria ha l'onere di consegnare all'Amministrazione Comunale n. 2 copie di tutte le chiavi di accesso agli impianti ed alle strutture del Centro sportivo (*corredate delle relative targhette identificative*), che saranno custodite in busta chiusa sigillata e controfirmata una presso il Comune e l'altra presso la Concessionaria, al fine di consentirvi l'ingresso nei casi di emergenza e per necessità di intervento;
- 10) mantenimento, per tutta la durata contrattuale, della forza lavoro necessaria per l'espletamento della gestione;
- 11) accettare tutte le modifiche, strutturali e/o di ampliamento degli impianti, disposte da norme di legge o che l'Amministrazione eventualmente deliberasse;
- 12) sarà compito della Amministrazione Comunale concordare con la Concessionaria le modalità di esecuzione delle opere che dovessero incidere, con effetti restrittivi, sulla ordinaria gestione della struttura. Ogni intervento che dovesse comportare modificazioni sostanziali agli impianti, ovvero alle aree scoperte in dotazione al gestore, potrà essere oggetto di rinegoziazione delle condizioni del presente capitolato;
- 13) la stipula di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati agli utenti e al pubblico dalla struttura in generale intesa quale aree aperte, edifici e ogni altra attrezzatura ivi dislocate sollevando integralmente l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa di richieste risarcimento danni derivanti dal normale esercizio delle attività o per mancata applicazione degli obblighi e impegni elencati nel presente capitolato speciale d'appalto. Il massimale minimo non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 e la polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima o in fase di stipula del contratto.

#### **Art. 8 - DIVIETI**

Alla Concessionaria è fatto divieto di :

- 1) concedere in subappalto la gestione del Centro, con o senza corrispettivo, in tutto o in parte, sotto pena di immediata risoluzione della concessione, fermo restando il risarcimento danni avvalendosi anche della cauzione;
- 2) applicare e praticare prezzi e tariffe superiori a quanto stabilito e concordato con l'Amministrazione Comunale in sede di contratto d'appalto;
- 3) apportare alcuna modifica agli immobili ed agli impianti senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 4) utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente capitolato. Sono tuttavia ammesse attività ricreative e di tempo libero che risultino compatibili con gli spazi e le strutture degli impianti e non in contrasto con disposizioni di legge, fatta salva la preventiva comunicazione da trasmettere, a mezzo lettera, fax o raccomandata all'Amministrazione Comunale;
- 5) far accedere automezzi all'interno del centro sportivo, fatti salvi i mezzi per carico e scarico merci e per il tempo strettamente necessario alle operazioni;
- 6) di utilizzare le superfici da gioco per attività di ristoro, anche occasionali, fatte salve eventuali motivate autorizzazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 9 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria potrà autorizzare :

- a) imprese pubbliche o private, ad affiggere all'interno del Centro cartelli pubblicitari per reclamizzare la propria attività, nel rispetto delle vigenti normative;
- b) l'eventuale utilizzo di porzioni dell'impianto a soggetti terzi, in possesso dei prescritti requisiti di legge, per attività (ad es. corsi o tornei o altro) finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dell'attività sportiva e ricreativa; Gli introiti di cui al presente articolo, compresi quelli derivanti dalle iscrizioni ad eventuali corsi, fatta eccezione per il diritto sulle pubbliche affissioni, saranno esclusiva competenza della Concessionaria;
- c) in caso di richieste di utilizzo dei campi per campionati, da farsi necessariamente a mezzo raccomandata r.r. da inviarsi entro la fine di settembre di ogni anno, dovrà essere garantita, in caso di contemporanea richiesta di utilizzo, da parte di più Associazioni o gruppi di persone, la precedenza assoluta, all'Associazione avente il maggior numero di iscritti residenti in Chiaravalle Centrale, ovvero a gruppi di Cittadini di Chiaravalle Centrale anziché a quelli/e residenti altrove, farà fede la data di spedizione della raccomandata inviata per la richiesta. Gli introiti di cui al presente articolo, compresi quelli derivanti dalle iscrizioni ad eventuali corsi e fatta eccezione per il diritto sulle pubbliche affissioni, saranno esclusiva competenza della Concessionaria.

#### **Art. 10 - SPECIFICHE RELATIVE AGLI ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA**

Sono a carico della Concessionaria, in ogni caso, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria. La Concessionaria dovrà inoltrare il cronoprogramma degli interventi, da eseguirsi tutti, obbligatoriamente, nei primi tre anni della gestione.

La Concessionaria dovrà redigere il predetto cronoprogramma di interventi considerando prioritario il ripristino immediato delle condizioni minime di sicurezza per garantire la praticabilità di tutte le aree ed edifici del centro sportivo nonché di tutte le attrezzature ad esso connesse (*spogliatoi, tribune, campi, attrezzature varie, chiosco/bar, aree a verde, ecc.*).

#### **Art. 11 - LIMITAZIONI UTILIZZO LOCALI**

L'Amministrazione Comunale, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, si riserva l'utilizzo gratuito dell'intero complesso sportivo per n. 10 giornate all'anno in occasione dello svolgimento di particolari iniziative (*anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche*) o manifestazioni sportive di rilevante interesse collettivo e civico, senza nulla dovere (*salvo servizi espressamente richiesti*) alla Concessionaria.

In tali occasioni la Concessionaria sarà tenuta ad assicurare la presenza del personale addetto all'impianto, senza per questo poter sollevare obiezioni o richiesta di compensi per il funzionamento, il controllo e la pulizia dell'impianto.

Le istituzioni scolastiche, a fini didattici e per la promozione della attività motoria, possono richiedere direttamente alla Concessionaria l'utilizzo della struttura o degli impianti. In tali occasioni, date le alte finalità sociali e didattiche perseguite, l'utilizzo deve essere concesso a titolo gratuito.

#### **ART. 12 - REGOLE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

L'utilizzo degli impianti è sempre subordinato alla presenza di un responsabile delegato dalla Concessionaria al controllo degli impianti stessi.

La Concessionaria, nella figura del responsabile presente, dovrà vietare :

- a) l'accesso ai campi con scarpe non idonee alla pavimentazione presente;
- b) l'introduzione di oggetti che possano arrecare danno alle persone e/o alle strutture;
- c) l'installazione di attrezzature fisse non autorizzate all'interno della struttura;
- d) l'accesso nel Centro Sportivo, negli spogliatoi e locali attigui a persone estranee alle attività svolte;
- e) l'ingresso nel Centro di tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (*il responsabile dovrà provvedere ad allontanare i provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura*);
- f) l'introduzione ed il parcheggio di ogni veicolo a motore (*auto, motorini, moto, etc.*), fatti salvi i mezzi di carico e scarico merci solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

#### **ART. 13 - PERSONALE ADDETTO**

Tutto il personale adibito a qualsiasi titolo alla gestione dell'impianto dovrà svolgere i propri compiti con professionalità. Tale personale dovrà essere impiegato in numero sufficiente per l'ottimale funzionamento della struttura.

Il suddetto personale sarà alle esclusive dipendenze della Concessionaria, la quale sarà sola ed unica responsabile degli obblighi derivanti dall'osservanza sia delle leggi in materia di assunzione, sia delle leggi in materia di assicurazione e previdenza, restando l'Amministrazione Comunale completamente sollevata.

La Concessionaria, inoltre, risponderà del corretto comportamento dei dipendenti.

#### **ART. 14 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

La Concessionaria si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti (*o se cooperativa, anche nei confronti dei soci*) il relativo vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La Concessionaria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

## **Art. 15 - RESPONSABILITA'**

La Concessionaria è esclusiva responsabile per eventuali danni che verranno arrecati al Comune o a terzi connessi alla gestione dei locali e delle attrezzature del centro sportivo e ad ogni tipo di attività (*sportiva, ricreativa, culturale, sociale, etc.*) che viene svolta al suo interno, comprese tutte le attività promosse e organizzate dalla Amministrazione comunale. A tal fine dovrà, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, includendo tra i terzi anche il Comune di Chiaravalle Centrale, della durata minima corrispondente alla durata della concessione.

Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

## **ART. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il contratto si intende risolto di diritto, previa dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva a mezzo di lettera raccomandata r/r, nelle seguenti ipotesi :

- ✓ mancato rispetto di quanto previsto al punto 11 dell'art. 7 del presente capitolato;
- ✓ mancata esecuzione degli interventi minimali per il ripristino delle condizioni di sicurezza e praticabilità della struttura sportiva in generale come da cronoprogramma di cui all'art. 10;
- ✓ mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica su tutte le strutture e manufatti dati in concessione;
- ✓ mancato rispetto, in termini di esecuzione e/o temporali, del cronoprogramma triennale di cui all'art. 10;
- ✓ mancato versamento di n. 3 mensilità del contributo previsto dal successivo art. 21.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del contratto tutte le inadempienze, omissioni del e/o subordinati, commesse in contrasto con le norme e le disposizioni del presente capitolato.

## **ART. 17 - CLAUSOLA PENALE**

Per i fatti e le inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto anche non comportanti la risoluzione di diritto del contratto stesso, la Concessionaria è tenuta a corrispondere all'Amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale (*oltre al contributo di cui al successivo art. 21*) una penale, nella misura di € 300,00, per ogni mese di mancata gestione del centro sportivo e fino all'individuazione di altro gestore, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente cagionato.

L'Amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, qualora il pagamento della penale non avvenga da parte del gestore spontaneamente entro quindici giorni dalla richiesta, potrà prelevare la somma stessa dall'importo della cauzione definitiva.

Il pagamento della penale non esime il gestore dall'ottemperanza agli obblighi per i quali sia risultato inadempiente.

## **ART. 18 - CONSEGNA DEI BENI**

A seguito della stipulazione del contratto che disciplina il rapporto concessorio e prima dell'inizio della concessione, il Comune - a cura dell'Ufficio Tecnico - procederà alla consegna dei beni alla Concessionaria redigendo contestualmente apposito verbale, da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi e l'inventario di tutti i beni, arredi ed attrezzature consegnati.

Il predetto verbale dovrà essere verificato e sottoscritto contestualmente da entrambe le parti.

Identica operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione dei beni da parte della Concessionaria.

## **ART. 19 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Sono posti a carico del Comune i seguenti oneri :

- 1) manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti con esclusione di quella che si dovesse rendere necessaria a causa di negligenza, incuria o imperizia della Concessionaria;

- 2) assicurazione contro incendi e per la copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà degli edifici e degli impianti e per l'uso che dei medesimi viene fatto;
- 3) le riparazioni straordinarie e sostituzioni di parti dell'impianto e delle altre attrezzature che si verificano nonostante la corretta conduzione ed utilizzazione, o per eventi non previsti e non prevedibili all'atto della stipula della presente concessione;
- 4) eventuali adeguamenti degli impianti in ossequio alla normativa vigente.

#### **Art. 20 - TARIFFE**

Le tariffe da applicare per l'accesso ai servizi sportivi da parte dell'utenza devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e sono revisionabili solo ed esclusivamente, previa richiesta scritta di autorizzazione (da parte della Concessionaria all'Amministrazione Comunale), nella misura massima di incremento prevista dall'indice ufficializzato dall'ISTAT (*prezzi al consumo rilevato rispetto all'anno precedente*).

Le tariffe stabilite :

1. sono intese per la generalità dei richiedenti, fatta salva la loro riduzione del 10%, da riservarsi esclusivamente ai cittadini residenti a Chiaravalle Centrale;
2. sono riscosse a esclusivo carico e rischio della Concessionaria, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;
3. sono comprensive degli oneri, imposte e tasse stabilite dalla legge in materia;
4. sono omnicomprendenti per i servizi messi a disposizione;
5. sono esposte al pubblico mediante apposito cartello, con indicazione delle riduzioni tariffarie;
6. non possono essere modificate in assenza di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 21 - CONTRIBUTO DELLA CONCESSIONARIA A FAVORE COMUNALE**

E' previsto un contributo a favore dell'Amministrazione Comunale nella misura di Euro 200,00 (*euro duecento/00*) mensili da versare nella Tesoreria Comunale entro il 25 di ogni mese.

Il mancato versamento di n. 3 mensilità comporterà l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto.

#### **ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto il gestore dovrà prestare una polizza fideiussoria di € 30.000,00, quale cauzione definitiva per la durata dell'appalto.

La cauzione, costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante l'appalto per fatto imputabile al gestore, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Concessionaria è obbligata entro il termine di 15 gg. a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

#### **ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per tutti gli effetti connessi all'appalto la Concessionaria elegge domicilio nel Comune di Chiaravalle Centrale in località "Foresta", presso il Centro Sportivo.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto saranno effettuati a mezzo raccomandata postale.

Le intimazioni degli atti giudiziari si faranno col ministero dell'Ufficiale giudiziario.

#### **ART. 24 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che potesse insorgere tra concessionaria e concedente è competente il Foro di Catanzaro.

#### **Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della Concessionaria.

#### **ART. 26 - COSTITUZIONE IN MORA**

Per quanto non risulta più specificamente disposto, tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora della Concessionaria.

#### **ART. 27 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 28 - ACCESSO AI DOCUMENTI E TRATTAMENTO DATI**

I dati personali vengono trattati dal Comune, con l'utilizzo anche di procedure informatiche, per il solo espletamento delle procedure di gara e fino alla stipulazione del contratto.

Il conferimento dei dati personali si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara.

I dati sono trattati secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196.

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Chiaravalle Centrale, mentre il Responsabile del Trattamento dati è il geom. Giuseppe Stefano Gulli, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico.